

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2021.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», nel Comune di Rocca Priora.**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA**

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali e naturali, con particolare riferimento all'art. 3;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015, recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, con particolare riferimento all'art. 7;

Preso atto che la società Fonte Regilla S.r.l. ha originariamente chiesto e ottenuto il riconoscimento dell'acqua minerale avente denominazione «Regilla» ai fini della utilizzazione e vendita;

Visto il decreto dirigenziale n. 4345 del 26 ottobre 2020, a mezzo del quale il Ministero della salute ha sospeso la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Regilla», in Comune di Rocca Priora (Roma), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, in quanto la società titolare non ha provveduto a fornire, entro i termini di legge, la prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, con riferimento all'anno 2019 e la documentazione analitica relativa al medesimo anno;

Tenuto conto che la società titolare, con nota del 9 novembre 2020, ha chiesto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Regilla» e ha prodotto, a tal fine, le certificazioni richieste;

Tenuto conto che la documentazione integrativa è stata sottoposta all'esame della III sezione del Consiglio superiore di sanità;

Esaminata la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla società titolare;

Acquisito il parere favorevole della III sezione del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 dicembre 2020;

Decreta:

Art. 1.

È disposto il ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Regilla», nel Comune di Rocca Priora (Roma), ai sensi delle prescrizioni dell'art. 7 del decreto ministeriale 10 febbraio 2015, in combinato disposto con l'art. 3 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176.

Art. 2.

Si dichiara la sussistenza dei presupposti necessari ai fini dell'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Regilla», che sgorga nell'ambito della concessione mineraria sita nel Comune di Rocca Priora (Roma) e ne è conseguentemente consentita l'attività di imbottigliamento e vendita.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Copia del presente decreto sarà trasmessa all'ente titolare ed ai competenti organi regionali per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Roma, 11 febbraio 2021

Il direttore generale: REZZA

21A01120

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 8 gennaio 2021.

Approvazione dell'accordo 19 novembre 2020 con il Bureau Veritas SA, di modifica dell'accordo 3 luglio 2017 con il Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, concernente la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

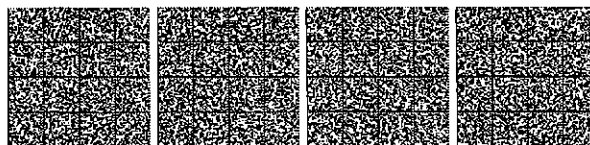
IL DIRETTORE GENERALE

PER IL MARE E LE COSTE DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, e successive modificazioni;

Visto il decreto interdirettoriale 14 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana s.g. n. 181 del 4 agosto 2017, concernente l'approvazione



dell'accordo di delega datato 3 luglio 2017 all'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2020) 4226 del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, precedentemente dato al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è stato trasferito all'entità Bureau Veritas SA;

Ritenuto necessario modificare l'accordo di delega al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, al fine di trasferire la delega al Bureau Veritas SA;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'accordo datato 19 novembre 2020, con cui è trasferita al Bureau Veritas SA la delega dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, già concessa al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS con l'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo Bureau Veritas Marine & Offshore SAS, datato 3 luglio 2017 ed approvato con decreto interdirettoriale 14 luglio 2017.

2. L'accordo di cui al comma 1 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

*Il direttore generale
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne*
DI MATTEO

*Il direttore generale
per il mare e le coste*
ITALIANO

ALLEGATO

ACCORDO DI MODIFICA

dell'Accordo del 3 luglio 2017, approvato con decreto interdirettoriale datato 14 luglio 2017 concernente la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS

PREMESSA

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente - in particolare ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, come emendato, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come emendata, ed al regolamento (CE) n. 391/2009, come emendato;

2. Stipulano il presente Accordo:

per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la dott. ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il dott. Giuseppe Italiano, Dirigente generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di direttore della direzione generale per il mare e le coste;

per conto dell'organismo riconosciuto Bureau Veritas SA (Francia) il sig. Matthieu Gondallier de Tugny, Executive Vice President Marine & Offshore, del Bureau Veritas SA, società regolarmente costituita e operante secondo le leggi francesi, con sede legale in Francia, Immeuble Newtime, 40/52 Boulevard du Parc, 92200 Neuilly-sur-Seine, e in seguito denominata «BV»;

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana, sono di seguito denominati «Amministrazione»

4. L'Amministrazione ed il BV vengono di seguito denominati le «Parti».

Considerato che le Parti hanno stipulato l'«Accordo per la delega dei Servizi di Certificazione statutaria per le Navi Registrate in Italia tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della Repubblica italiana e l'organismo riconosciuto Bureau Veritas Marine & Offshore SAS firmato il 3 luglio 2017, (in seguito denominato «Accordo»), approvato con decreto interdirettoriale datato 14 luglio 2017;

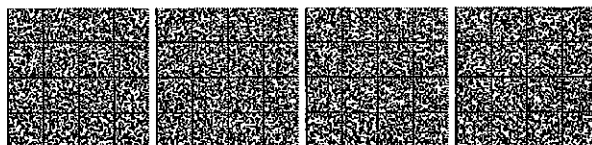
Vista la decisione di esecuzione della commissione europea C(2020) 4226 del 29 giugno 2020, che modifica il riconoscimento di Bureau Veritas Marine & Offshore SAS a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi;

Considerato che, a seguito della sopra citata decisione, il riconoscimento a norma dell'art. 16 del regolamento (CE) n. 391/2009, precedentemente dato al Bureau Veritas Marine & Offshore SAS è stato trasferito all'entità Bureau Veritas SA;

Considerato che le Parti intendono modificare l'Accordo al fine di riflettere adeguatamente il nuovo titolare del riconoscimento da parte dell'Unione europea, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1.

1. Tutti i termini utilizzati nel presente documento hanno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo, salvo diversa disposizione della presente modifica.



Art. 2.

1. Le Parti convengono di fare la seguente modifica dell'Accordo:
il riferimento al «Bureau Veritas Marine & Offshore SAS» (organismo riconosciuto) nell'Accordo del 3 luglio 2017 citato in premessa è sostituito da «Bureau Veritas SA».

Art. 3.

1. Fatto salvo quanto espressamente emendato da questa modifica, i termini e le condizioni dell'Accordo restano invariate.

*Il direttore generale della direzione
per la vigilanza sulle autorità portuali,
le infrastrutture portuali
ed il trasporto marittimo
e per le vie d'acqua interne*
DI MATTEO

*Il direttore generale
della direzione generale
per il mare e le coste*
ITALIANO

*p. il Bureau Veritas SA
Executive Vice President
Marine & Offshore*
GONDALLIERE de TUGNY

21A01119

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2020.

Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati

dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione, del 13 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visti, in particolare, gli articoli 3 e 29 del regolamento delegato (UE) n. 2017/891, che consentono allo Stato membro di adottare norme complementari a quelle del regolamento stesso, per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, nonché l'ammissibilità delle misure, delle azioni o delle spese nell'ambito dei programmi operativi;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/465 della Commissione, del 30 marzo 2020, recante misure di emergenza a sostegno delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli nelle Regioni italiane Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto-Adige, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, in considerazione dei danni causati alla produzione dalla cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/743 della Commissione, del 30 marzo 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 2017/891 per quanto riguarda il calcolo del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/600 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150, al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, al regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1368 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/39 per quanto riguarda talune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/592 della Commissione, del 30 aprile 2020, recante misure eccezionali a carattere temporaneo in deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per affrontare la turbativa del mercato nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo causata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure ad essa legate;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all'anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) n. 2017/892, (UE) n. 2016/1150, (UE) n. 2018/274,

